



*Ministero*  
*per i beni e le attività culturali*  
*e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

*Chieti*

*Alla* Direzione Generale per la Crescita  
Sostenibile e Qualità dello Sviluppo –  
Divisione V Sistemi di Valutazione  
Ambientale  
cress@pec.ambiente.it

*All* Autorità di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale  
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

*Epc*

*Risp. Prot.* 986 *del* 21/01/2021  
*Class* 34.28.10/2/2020  
*Ref. Vs.* 1303 *del* 19/01/2021  
*Allegati* CLICCA QUI

*Oggetto:* VAS – ID: 5744. Procedura di consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale –  
Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa al “Piano di Gestione Acque Appennino Meridionale (PdG) –  
III Ciclo” ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 – Proponente: Autorità di Bacino Distrettuale  
dell'Appennino Meridionale – Parere di competenza [P 986/21]

In riscontro alla nota inviata il 19/01/2021 ed acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 986 del 21/01/2021, in merito al Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., allegato alla stessa, per il Piano di Gestione Acque Appennino Meridionale (PdG) in oggetto, si ritiene di dover effettuare alcune considerazioni preliminari.

Il Piano, oggetto di verifica di assoggettabilità, costituisce la terza fase del ciclo di pianificazione della risorsa idrica del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e rappresenta l'aggiornamento dei contenuti del piano precedente (nel rispetto delle scadenze fissate dall'art. 14 della DQA), che prevede il completamento del Progetto di Piano entro il dicembre 2020, l'avvio della fase di consultazione e la conclusione entro il dicembre 2021, ed il ciclo di programmazione degli interventi da attuarsi nel sessennio 2021-2027 per conseguire gli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva DQA.

Da quanto descritto nel Rapporto Preliminare, Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di VAS, è previsto per il III Ciclo del Piano di Gestione Acque una rivisitazione solo formale nell'impostazione dei documenti, senza che ciò comporti una modifica sostanziale dell'azione e del ruolo strategico di detto Piano e, dunque, senza nessun nuovo impatto sull'ambiente; inoltre, parte delle misure individuate con il precedente ciclo sono ancora in corso. Pertanto, l'aggiornamento del PdG 2021-2027, non consiste in una ridefinizione ma in una ottimizzazione ed un adattamento di quanto già definito, in un percorso di attuazione ulteriore rispetto ai primi due cicli.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in considerazione dei valori paesaggisti presenti nel territorio interessato, questa Soprintendenza ritiene che l'aggiornamento del Piano di Gestione Acque non sia da assoggettare a V.A.S., in quanto le modifiche intervenute nell'aggiornamento del Piano, rispetto a quanto già valutato nel 2015, sono da considerarsi poco rilevanti e tali da non produrre “effetti significativi sull'ambiente” e sul paesaggio.

Nell'attuazione del III Ciclo del Piano di Gestione Acque, tuttavia, si ritiene necessario continuare l'implementazione e l'aggiornamento conoscitivo del Patrimonio Culturale (beni paesaggistici e culturali) al fine della loro protezione dal rischio idrogeologico; si ritiene, altresì, debba essere più approfonditamente monitorato l'effetto degli attuali cambiamenti climatici sui corpi idrici del territorio dell'Appennino Meridionale e come questi si modificano, per



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: [sabap-ch-pe@beniculturali.it](mailto:sabap-ch-pe@beniculturali.it); PEC: [mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it)

valutare meglio non solo le conseguenze di tali cambiamenti sulle attività umane, agricole e industriali, ma anche come queste influiscano sulle caratteristiche del paesaggio storico italiano, costituito dall'interazione fra elementi antropici e naturali.

Si rappresenta che il presente parere non solleva dalla successiva richiesta dei pareri/autorizzazioni di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della più ampia legislazione vigente ed ai sensi e secondo le procedure di cui alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004. Restano, altresì, fermi gli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o sottoposte a norme di salvaguardia archeologica negli strumenti di gestione urbanistico-territoriale.

Inoltre si coglie l'occasione per richiamare la normativa di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" secondo la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico e dispone che *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia."*

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

RO/DTC

#### I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI  
roberto.orsatti@beniculturali.it

DOTT.SSA DENE TERESA CESANA  
denebteresa.cesana@beniculturali.it

IL DIRETTORE  
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: [sabap-ch-pe@beniculturali.it](mailto:sabap-ch-pe@beniculturali.it); PEC: [mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it)